



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio del 30 settembre 2020 nelle persone dei magistrati:

dr. Pietro Caccialanza	presidente
dr. Olindo Canali	giudice rel. est.
dr.ssa Martina Flamini	giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **16105/2019 R.G.** e promosso da

, nato a Kumasi (Ghana) il CUI elettivamente domiciliato in Pioltello (MI) via Mantegna n. 59, presso il difensore avv. Vincenzo Tabone, che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008* per il riconoscimento della protezione internazionale.

In fatto

- 1) Con ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008* depositato in data 13.02.2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 08.01.2019 e notificato il 16.01.2019.

PDF Eraser Free

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva ma ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) - cfr. nota in data 25.07.2019.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 03.07.2019 è stata fissata udienza ex art. 35 comma 11¹.

All'udienza del 16.07.2019 il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha richiamato la documentazione versata in atti. Era presente il sig. _____ non assistito da un interprete che dichiarava di comprendere e parlare poco la lingua italiana.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 30/09/2020.

In diritto

- 2) Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale ***non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.***

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I..

1 La locuzione "fissa l'udienza per la comparizione delle parti" è ricorrente nel codice di rito (a meri fini indicativi e non tassativi cfr. artt. 162 comma 7; 181;183;185;660 – con riferimento all' art 163 -; 669 septies; 713;714;723;728;736 c.p.c.) ma non significa affatto che, la fissazione dell'udienza di comparizione comporti la presenza personale ovvero l'audizione di una o di entrambe le parti. Di converso, fermo il principio generale per cui il giudice "può ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa" (art. 117 richiamato dall'art. 185 c.p.p.), il codice di rito, quando ha inteso disporre la comparizione personale delle parti ne ha fatto esplicito riferimento e ciò o al fine di procedere ad attività istruttoria che non possa che prevedere la presenza personale delle parti (art. 231; art 238 c.p.c) ovvero per procedere alla loro personale audizione (cfr. art.707 "i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l'assistenza del difensore"; art 708 "All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente.."). Ne consegue che la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 35 bis D.lvo 35/2008 ha valore strettamente tecnico / processuale e non si riferisce, necessariamente, né alla *presenza personale* delle parti né, tanto meno, deve essere intesa come udienza per procedere all'"*audizione del richiedente*". Sul punto relativo alla necessità della udienza di comparizione e non necessità di un rinnovo dell'audizione del ricorrente, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione 17717/2018.

3) Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nella data del 07.01.2019, il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- a. di essere cittadino ghanese originario della città di Kumasi nella quale ha sempre vissuto;
- b. di essere di etnia frafra e di religione musulmana;
- c. di aver frequentato alcuni anni di scuola ed aver svolto attività lavorativa come macellaio e piastrellista;
- d. di avere una famiglia composta da padre, due sorelle e due fratelli, mentre la madre è deceduta;
- e. di aver lasciato il Paese d'origine il 28 dicembre 2016 e di aver fatto ingresso in Italia il 19 aprile 2017.

➤ **Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare ha dichiarato:**

- f. di essere nato con una malformazione ad entrambi i piedi;
- g. di aver subito per questo diversi atti discriminatori che hanno inciso anche sulla frequenza scolastica, essendo stato costretto a cambiare più volte istituto per evitare vessazioni;
- h. di essere stato più volte oggetto di insulti e derisione da parte della comunità di origine ed in particolare dei giovani del quartiere;
- i. di essersi rivolto alle forze di Polizia, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- j. il 26 dicembre 2016, mentre era sul suo motociclo a vendere carne ai ristoranti, alcuni ragazzi lo hanno insultato e lui ha preso un sasso e li ha inseguiti;
- k. in quel frangente, mentre un ragazzo scappando attraversava la strada (vicino al quartiere Aboabo di Kumasi), una macchina lo ha investito;
- l. il ragazzo è morto ed i suoi compagni volevano uccidere il richiedente, ritenuto il colpevole;
- m. mentre scappava i ragazzi del quartiere gli hanno tirato addosso un bastone ferendolo alla gamba;
- n. il richiedente ha chiamato il padre il quale gli ha detto di non tornare a casa perché già sapeva che volevano ucciderlo;
- o. non si è recato alla Polizia per denunciare il fatto in quanto già in passato si era rivolto alle autorità per denunciare i ragazzi che lo schernivano senza tuttavia essere preso in considerazione;
- p. dopo l'accaduto si è recato per due giorni a Bolgatanga prima di espatriare.

- **Chiesto quale sia il timore** in caso di rientro in Ghana, precisava di temere di essere ucciso dai ragazzi del quartiere che negli anni hanno posto in essere atteggiamenti vessatori nei suoi confronti, in quanto ritenuto in qualche modo responsabile della morte del ragazzo investito dall'auto.

4) Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nel corso dell'udienza, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Pertanto ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si*

PDF Eraser Free

inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Infine, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto “*all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa*” (Cass. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

5) Valutazione di credibilità e decisione

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi”* (Cass. n. 16202/2012).

“La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Le considerazioni sulla credibilità della ricorrente di seguito riportate sono formulate in consonanza con le linee guida internazionali (Cfr. *UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, ritiene il Tribunale credibili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua provenienza dal Ghana ed in particolare dalla città di Kumasi, zona rispetto alla quale, valutati i fatti materiali e la sua condizione personale, viene esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Credibili sono da ritenersi le affermazioni relative al fatto che il ricorrente sia affetto da ectrodattilia, ossia una deformità congenita ad entrambi i piedi, in quanto corroborate da documentazione medica rilasciata dal Sistema sanitario della Regione Lombardia agli atti. Si evidenzia che la malattia in questione è classificata come malformazione rara (1 caso ogni 90.000 nascite) che colpisce i raggi centrali delle mani e/o dei piedi, determinando un aspetto definito “a chele di aragosta”².

Il Collegio, ha ritenuto parimenti credibile quanto narrato dal ricorrente in merito alle discriminazioni ed alle vessazioni subite all'interno della comunità di origine. Egli narra, infatti, alla Commissione territoriale, di essere stato oggetto di scherno e derisione, con gesti

² Orpha Net, Il portale delle malattie rare e dei farmaci orfani, gennaio 2004, [https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=2261&Disease_Disease_Search_diseaseType=ORPHA&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=2440&Malattia\(e\)/%20gruppo%20di%20malattie=Ectrodattilia&title=Ectrodattilia&search=Disease_Search_Simple](https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=2261&Disease_Disease_Search_diseaseType=ORPHA&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=2440&Malattia(e)/%20gruppo%20di%20malattie=Ectrodattilia&title=Ectrodattilia&search=Disease_Search_Simple) e US National Library of Medicine National Institutes of Health, Split-hand/feet malformation: A rare syndrome, marzo 2016, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4943129/>.

PDF Eraser Free

eloquenti delle mani, a causa della sua condizione fisica da parte dei suoi concittadini ed in particolare dei gruppi di giovani. Tali angherie hanno raggiunto una gravità tale da costringere il ricorrente a continui cambi di scuola, fino a due o tre volte l'anno, con conseguente ripetizione degli anni scolastici. Le dichiarazioni fornite trovano riscontro nelle informazioni sul Paese di origine consultate, dalle quali emerge che le persone con disabilità sono tra i gruppi più vulnerabili in Ghana, percepite negativamente dalla società, spesso ostracizzate, gli sono precluse le opportunità per partecipare attivamente alla vita della comunità³. Ne è un esempio l'ambito scolastico, dove il 20% dei disabili tra i 6 ed i 24 anni non ha mai frequentato la scuola e una buona parte del restante 80% subisce stigmatizzazione e scarso supporto educativo⁴. La disabilità, inoltre, a causa di credenze tradizionali e religiose è oggetto di deleteri stereotipi che portano le persone che ne sono affette ad essere discriminate e dunque escluse dalla società in quanto vittime di stigma⁵. In seguito alla marginalizzazione sociale, educativa ed economica, le persone disabili e le loro famiglie si trovano, infine, a dover far fronte a livelli di povertà superiori rispetto al resto della popolazione, aggiungendo un ulteriore fardello alle già difficili condizioni personali⁶.

Coerenti con le informazioni sul paese di origine sono state valutate le dichiarazioni del ricorrente relative alla mancata protezione, dalle discriminazioni subite, da parte delle autorità statali. Egli, infatti, ha narrato di essersi rivolto alle forze di Polizia per denunciare i soprusi di cui è stato vittima, ma di non esser stato tutelato dalle istituzioni a ciò preposte. Dalle fonti COI consultate si rileva che, nonostante il Ghana abbia ratificato nel 2012 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e si sia dotato di un quadro normativo e di *policy* volto alla salvaguardia di tali diritti, numerosi rimangono ancora gli ostacoli per garantire a queste persone l'effettività di tali tutele⁷.

La legislazione in materia, proibisce infatti le discriminazioni delle persone disabili in riferimento all'accesso ai servizi sanitari, educativi, occupazionali, ecc., tuttavia il governo non è in grado di applicare e far rispettare pienamente la legge⁸. A ciò si aggiunge il fatto che le autorità non indagano e puniscono in modo sistematico le violenze e gli abusi commessi a danno dei disabili⁹. Sebbene la legge per la salvaguardia delle persone con disabilità del 2006 preveda la rimozione delle barriere architettoniche, nella pratica permangono degli impedimenti strutturali che precludono l'accesso alle infrastrutture, riducendo sostanzialmente la possibilità per queste persone di partecipare alla vita civica e lavorativa del loro paese¹⁰.

³ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana, 10 October 2018, p. 10, https://www.ecoi.net/en/file/local/1450716/1930_1542204621_g1829983.pdf.

⁴ *Ibid.*, p. 13. Vedasi inoltre: UNICEF in Ghana – Brochure, febbraio 2020, <https://www.unicef.org/ghana/reports/unicef-ghana-brochure>.

⁵ Joseph Ocran, Exposing the protected: Ghana's disability laws and the rights of disabled people, Disability & Society, 4 marzo 2019, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2018.1556491>.

⁶ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana, 10 October 2018, p. 10, https://www.ecoi.net/en/file/local/1450716/1930_1542204621_g1829983.pdf, si veda inoltre l'articolo della BBC, The country where disabled people are beaten and chained, 28 luglio 2015, <https://www.bbc.com/news/blogs-ouch-33523742>.

⁷ Government of Ghana (Author), published by CRPD – UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Initial report submitted by Ghana under article 35 of the Convention, due in 2014 [5 June 2018], 8 March 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2005776/G1906316.pdf>.

⁸ US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Ghana, 11 March 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana, 10 October 2018, p. 11, https://www.ecoi.net/en/file/local/1450716/1930_1542204621_g1829983.pdf.

Le affermazioni relative all'evento che ha scaturito la fuga del ricorrente dal paese di origine, ossia l'incidente nel quale un ragazzo che solitamente vessava il ricorrente è stato investito da un'auto mentre quest'ultimo lo inseguiva, non necessitano di un approfondito esame di credibilità in quanto risultano coerenti con il pregresso vissuto di discriminazione e con il quadro generale fornito dallo stesso in sede di audizione di fronte alla Commissione territoriale.

Il Collegio, ritiene pertanto che, dall'esame dei fatti e delle circostanze secondo i criteri sanciti dall'art. 3 co. 5 D.lgs. 251/2007, il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, tenuto conto delle informazioni a disposizione (lett. c) e che dai riscontri effettuati egli sia in generale attendibile (lett.e).

- 6) Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7* (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5* (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8* (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "*requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati*" (cfr. Corte di Cass., 23/8/2006 n.18353).

In merito alla fondatezza del timore di persecuzione, giova precisare che il procedimento in oggetto risulta, dunque, caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e da maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (Cass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310).

Proprio con riguardo al principio fondamentale quale quello del potere-dovere di cooperazione istruttoria giudiziale, recente pronuncia della Suprema Corte ha precisato che "*in tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura, mediante*

PDF Eraser Free

l'assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea.” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, n.11096).

In tale contesto, dunque, il giudice può procedere alla valutazione della fondatezza del timore, tramite la disamina di autorevoli e accreditate informazioni sui paesi di origine. Il “timore fondato”, infatti, rappresenta un elemento costitutivo della definizione di rifugiato caratterizzato sia da una componente soggettiva, consistente nel “timore”, sia da una componente oggettiva, i.e. la fondatezza, basata su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali la componente soggettiva perde rilevanza.

La considerazione dell'elemento oggettivo comporta la valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla luce delle informazioni esistenti sul Paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per verificare la verosimiglianza del rischio di persecuzione (come disciplinato all'art. 8 comma 3, D.Lgs. 25/2008).

L'esame circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere condotta sia tenendo in considerazione la persecuzione subita in passato, sia effettuando una valutazione prognostica del rischio di subirne in futuro, in caso di ritorno nel paese.

Alla luce della credibilità delle dichiarazioni rese, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come previsti ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, recepito all'art. 2 del D. Lgs 251/2007.

Nel caso in esame, partendo da un'analisi degli atti di persecuzione, si evidenzia che il ricorrente è stato oggetto di una serie di discriminazioni che possono configurarsi come atti di violenza psichica, di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) D.lgs. 251/2007. Egli ha infatti, fin dall'infanzia subito abusi verbali e psicologici da parte della comunità nella quale è nato e cresciuto, a causa della sua condizione fisica. Al fine di esaminare le violazioni dei diritti umani necessarie per configurare un atto come persecutorio, rilevano nel presente caso i trattati internazionali sui diritti umani e nello specifico le previsioni relative al divieto di discriminazione sancite, *inter alia*, dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) e dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950). Relativamente, invece, alle discriminazioni subite in ambito scolastico, che hanno costretto il ricorrente a cambiare continuamente scuola per sottrarsi, si evidenzia la violazione del diritto allo studio sancito, *inter alia*, dall'art. 28 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989) e dall'art. 13 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966). I trattati internazionali citati pongono, inoltre, l'onere in capo agli Stati contraenti di tutelare i diritti dei bambini disabili, ai quali deve essere garantito il pieno diritto all'istruzione quale prerequisito per partecipare effettivamente alla vita sociale del proprio paese. Orbene, il vissuto di discriminazione nei vari ambiti della vita personale e sociale del soggetto, ha indotto il Collegio a valutare che, in caso di rientro, il sig. _____, possa essere reimmesso in un contesto di deprivazione, nonché di violazione dei diritti umani fondamentali della persona, in quanto discriminato per la propria condizione fisica. Si ritiene pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione territoriale, che se il ricorrente dovesse essere rimpatriato in Ghana, correrebbe il rischio di subire atti persecutori nella forma di una accumulazione di varie misure discriminatorie, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali,

PDF Eraser Free

come stabilito nell'art. 7 co. 1 lett. b) D.lgs. 251/2007, tenendo altresì in considerazione la specifica situazione di vulnerabilità del soggetto¹¹. Si sottolinea, infine, come il fatto di aver già subito persecuzioni in passato rappresenti un elemento da prendere in considerazione nella valutazione prognostica del rischio in caso di rimpatrio, andando ad aumentare di fatto le probabilità che se la persona fosse reimmessa in quel contesto potrebbe essere soggetta nuovamente ad atti persecutori.

In merito all'analisi dei responsabili della persecuzione (art. 5 D.lgs. 251/2007) e dei soggetti che offrono protezione (art. 6 D.lgs. 251/2007), nel presente caso rileva come le autorità statali ghanesi abbiano fallito nel tutelare il ricorrente dalle discriminazioni subite, da parte di attori non statali, sia nella sfera privata che in quella pubblica. Gli autori di tali atti persecutori possono essere, in primo luogo, gli appartenenti alla comunità di appartenenza e la società nel suo complesso ed, in secondo luogo, le autorità statali che, allo stato attuale, non sono in grado di tutelare i propri cittadini affetti da disabilità fisica nella misura in cui non riescono efficacemente a rimuovere quelle barriere che impediscono a questi soggetti di condurre un'esistenza dignitosa e godere degli stessi diritti di ogni altro cittadino. Come evidenziato dalle fonti COI sopra riportate, infatti, emerge che nonostante il Ghana sia dotato di un quadro normativo volto alla tutela delle persone disabili, tale salvaguardia non sia effettiva. Gli abusi commessi ai danni delle persone con disabilità non vengono perseguiti, per cui la protezione offerta dalle autorità è priva dei caratteri di effettività stabiliti dall'art. 6 co. 2 D.lgs. 251/2007. Oltre a ciò, si sottolinea come la protezione delle istituzioni è da considerarsi non accessibile. Il ricorrente, infatti, rivolgendosi alle forze di polizia per denunciare le discriminazioni subite, non ha di fatto ricevuto le debite tutele, non essendo stata considerata una questione degna di essere salvaguardata. La protezione nel caso in esame non rispetta dunque i criteri di effettività, accessibilità e permanenza¹².

Da ultimo, nel caso in esame è evidente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione e uno dei cinque motivi convenzionali di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 251/2007 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale. L'art. 8 co. 1 lett d.) del D.lgs. 251/2007 definisce il gruppo sociale come *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”*. Il sig. _____, in quanto persona affetta da disabilità fisica, può essere considerato appunto membro di un particolare gruppo sociale, avendo una

¹¹ Sul punto vedasi in particolare i paragrafi dal 53 al 55 del Manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, settembre 1979, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>. Nello specifico, il paragrafo 55 recita *“anche quando le misure discriminatorie non sono gravi in se stesse, esse possono indurre tuttavia l'interessato ad un ragionevole timore di persecuzione se queste provocano in lui un sentimento di ansia e di incertezza sulla sua vita futura. Il problema di stabilire se le misure discriminatorie diano luogo oppure no a persecuzione va risolto alla luce di tutte le circostanze del caso. Certo l'assunto circa il timore di persecuzione sarà tanto più giustificato se il richiedente è stato vittima di una pluralità di misure discriminatorie quali quelle menzionate sì che, di conseguenza, si verifica un effetto di concorso”*.

¹² EASO, Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, aprile 2018, p. 38 e ss., https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf.

PDF Eraser Free

caratteristica innata ed essendo percepito come diverso dalla società circostante. La malformazione ai piedi, causata dalla ectrodattilia, è una caratteristica fisica innata del ricorrente ed a ciò si aggiunge il fatto che in Ghana i disabili sono percepiti come distinti dal resto della società e per tale motivo vengono stigmatizzati e marginalizzati, come emerge dalle COI sopra richiamate.

Un indirizzo su ciò che può essere definito come “gruppo sociale” è dato dalla sentenza della Corte di giustizia europea (cause riunite da C-199/12 a C-201/12) *X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel* del 7 novembre 2013, nella quale, ai fini che qui interessano, si stabilisce che al richiedente non può essere chiesto di nascondere la caratteristica fondante il gruppo sociale al fine di evitare la persecuzione. Si osserva sul punto che la Commissione, in sede di audizione ha domandato al sig. _____ se mettendo le scarpe non avesse potuto nascondere la sua malformazione. Indipendentemente dalla risposta del ricorrente, il quale ha comunque affermato che le persone della comunità erano a conoscenza della sua disabilità, non può in alcun modo rilevare il fatto che essa possa essere occultata, alla luce del principio stabilito dalla Corte di giustizia sopra richiamato.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene sussistere con un ragionevole grado di probabilità che, in caso di rientro in Ghana, il sig. _____ possa essere sottoposto ad atti persecutori per la sua appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Sono pertanto integrati i presupposti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** ai sensi dell’art. 2 lett. e) D.lgs. 251/2007.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

L’accoglimento della domanda principale assorbe l’esame delle domande subordinate.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l’amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- in **accoglimento** del ricorso presentato il 13.02.2019 da _____ avverso il provvedimento, emesso in data 08.01.2019 e notificato il 16.01.2019, con il quale la Commissione Territoriale di Milano non accoglieva la domanda di protezione internazionale,

dichiara

- _____, nato a **Kumasi (Ghana)** il _____, codice CUI _____, persona a cui deve essere accordato lo **status di rifugiato** ai sensi dell’art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

PDF Eraser Free

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.09.2020,

Il Giudice rel. est.
Olindo Canali

Il Presidente
Dr. Pietro Caccialanza